

N° 13 – 7 aprile 2021

In questo numero:

- Il presidente Mandelli scrive ai farmacisti italiani
- Obbligo vaccinale: chiarimenti necessari
- Chiavi di accesso ai nuovi moduli del Corso dell'ISS
- Modalità riscossione contributi ENPAF per il 2021

PRIMO PIANO

Il presidente Mandelli scrive ai farmacisti italiani

Cara Collega, Caro collega,

l'Accordo siglato il 29 marzo 2021 da Ministero della salute, Regioni e Rappresentanze sindacali delle farmacie per la somministrazione dei vaccini nelle farmacie di comunità da parte dei farmacisti rappresenta un importante risultato sia per la collettività, che potrà accedere con maggiore facilità al vaccino, sia per la professione, che vede finalmente riconosciuto il ruolo promosso dalla Federazione fin dal 2006.

Il coinvolgimento diretto dei farmacisti nella campagna vaccinale, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, con le recenti modifiche introdotte dal Decreto Sostegni, è un passaggio cruciale sulla via del riassetto della sanità territoriale che, come più volte sostenuto dal Governo, dovrà basarsi sul concetto di prossimità e sulla sinergia di tutti i professionisti che sul territorio operano quotidianamente per assicurare le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale a beneficio della comunità.

Si tratta di una decisiva accelerazione della marcia che porterà il Paese fuori dall'emergenza sanitaria, ma anche del processo di crescita della professione che da anni vede impegnata la Federazione nel promuovere il valore delle competenze scientifiche quale garanzia delle prestazioni professionali rese.

L'Accordo stipulato rappresenta un importante riconoscimento all'impegno profuso durante la pandemia da tutti i farmacisti e dalle farmacie, che hanno dimostrato di essere il riferimento più vicino e accessibile ai cittadini, anche nei momenti più critici della vita del Paese.

Nella convinzione che i farmacisti sapranno assolvere a questo nuovo compito in modo altrettanto qualificante, mi preme sottolineare l'importanza, ancora una volta, della formazione quale strumento per affrontare, con competenza e responsabilità, la sfida che attende la professione.

Andrea Mandelli

Presidente Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani

DECRETO COVID

Obbligo vaccinale: chiarimenti necessari

A seguito delle numerose richieste sollevate da molti farmacisti, sono necessari alcuni chiarimenti riguardo l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari introdotto dal DL n° 44/2021 ("Decreto Covid").

L'obbligo riguarda tutti i professionisti che operano a contatto con il pubblico, quindi nelle farmacie e negli esercizi di vicinato.

La vaccinazione contro il SARS-CoV-2, invece, non è obbligatoria e può essere omessa o differita "solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale".

A verificare lo stato vaccinale di ciascun farmacista è la Regione, non il datore di lavoro, confrontando l'elenco degli iscritti all'Ordine e quello dei professionisti alle dipendenze di farmacie ed esercizi di vicinato (parafarmacie) con l'elenco dei professionisti vaccinati in suo possesso. Se il farmacista non risulta vaccinato, viene invitato dall'ATS a indicare se non è ancora stato vaccinato, esibendo la conferma dell'adesione alla campagna o la conferma della prenotazione, oppure a fornire la documentazione delle condizioni cliniche che lo esonerano dall'obbligo.

Chi è in attesa dell'inoculazione, dovrà poi segnalare all'ATS l'avvenuta vaccinazione, esibendo il certificato, entro tre giorni dalla data di esecuzione.

Solo se non si rispettano queste indicazioni la Regione accerta l'evasione dell'obbligo da parte del farmacista e ne dà comunicazione all'interessato, all'Ordine professionale e al datore di lavoro.

L'evasione dall'obbligo comporta la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

La sospensione delle mansioni a contatto con il pubblico è efficace fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Il datore di lavoro, se possibile, adibisce il farmacista che non assolve l'obbligo vaccinale a "mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate che non implicano rischi di diffusione del contagio". Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, "per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato". Anche chi non è ancora stato vaccinato, ma lo ha richiesto, o non può essere vaccinato per ragioni cliniche deve essere adibito a mansioni che non determinino rischio di contagio fino a vaccinazione avvenuta e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. In questo caso il farmacista non subisce decurtazioni del trattamento economico.

FORMAZIONE VACCINATORI

Chiavi di accesso ai nuovi moduli del Corso dell'ISS

Si ricorda ai farmacisti che non sono ancora disponibili i moduli esplicitamente destinati ai farmacisti all'interno del corso dell'Istituto Superiore di Sanità dedicato alla vaccinazione contro il SARS-CoV-2. Sarà cura dell'Ordine segnalare la disponibilità dei nuovi moduli e le modalità con cui saranno fornite le chiavi di accesso. **Si sottolinea che queste ultime saranno fornite soltanto ai farmacisti che hanno completato con esito positivo la prima parte del corso.**

PREVIDENZA

Modalità riscossione contributi ENPAF per il 2021

L'ENPAF comunica che da quest'anno, la riscossione dei contributi di previdenza, assistenza e maternità non avverrà più tramite il MAV bancario ma attraverso la piattaforma dei pagamenti PagoPa. Gli avvisi di pagamento verranno emessi dalla Banca Popolare di Sondrio e saranno inviati

agli iscritti tramite posta elettronica certificata. Gli iscritti che non abbiano comunicato il proprio indirizzo pec all'Ordine di appartenenza, ai sensi dell'art. 16, comma 7, D.L. n. 185/2008 come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020, riceveranno gli avvisi di pagamento tramite posta ordinaria. Gli importi sono stati ripartiti in tre rate con scadenza, rispettivamente: 30 giugno 2021, 30 luglio 2021 e 31 agosto 2021. Sono esclusi da questa operazione gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2020 tramite bollettino bancario o la cui posizione contributiva sia stata aggiornata d'ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo, che riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso il contributo per l'anno 2020 non pagato; le sanzioni civili; il contributo per l'anno 2021. Sono esclusi anche i neoiscritti dell'anno 2019 che hanno presentato la domanda di riduzione nei termini per i quali non è stato possibile emettere il bollettino MAV aggiornato per il pagamento spontaneo. Questi ultimi riceveranno su cartella di pagamento sia i contributi non pagati per gli anni 2019 e 2020, sia il contributo dovuto per l'anno 2021, senza applicazione di interessi o sanzioni.

Infine, l'ENPAF ricorda che a decorrere dall'annualità assicurativa 2020, al fine di poter fruire delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, di Long Term Care e della copertura assicurativa temporanea caso morte, garantite attraverso il fondo sanitario EMAPI, è necessario che l'iscritto sia in regola con il pagamento dei contributi.